

AUMENTANO LE IMPRESE AMMESSE- 04 SETTEMBRE 2018 ORE 06:00

Cooperative compliance: a che punto siamo?

Francesca Pecorari - Crowe Valente / Valente Associati GEB Partners

Sale a quattordici il numero di società ammesse al regime di adempimento collaborativo o cooperative compliance: con l'adesione, le imprese si impegnano a fornire all'Agenzia delle Entrate in maniera tempestiva e completa le informazioni rilevanti su operazioni idonee a generare rischi fiscali. L'ammissione alla procedura apporta diversi vantaggi alle imprese: una procedura abbreviata di interpello preventivo, l'applicazione di sanzioni ridotte fino alla metà, l'esonero dalla prestazione di garanzie per i rimborsi delle imposte dirette ed indirette. Quali sono le condizioni per l'accesso al regime?

A seguito dell'ingresso del gruppo Barilla, di BPER Banca S.p.a., di Enel S.p.a. e di E-Distribuzione S.p.a. (dopo Ferrero S.p.a., Ferrero Commerciale Italia S.r.l., Ferrero Industriale Italia S.r.l., Ferrero Management Services Italia S.r.l., Ferrero Technical Services S.r.l., Fincobank Banca Fineco S.p.a., Leonardo S.p.a., Prada S.p.a., Shell Italia E&P S.p.a., Unicredit S.p.a.), si amplia l'elenco (consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate) delle società ammesse al regime di **adempimento collaborativo**.

Le società sono state ammesse al regime di cooperative compliance (articoli 3 -7, D.Lgs. n. 128/2015), con provvedimento di ammissione firmato dal Direttore Centrale Grandi Contribuenti.

Cooperative compliance: in cosa consiste

Il regime si basa sull'impegno del contribuente a garantire comportamenti fondati sulla compliance e a fornire in maniera tempestiva tutte le **informazioni rilevanti** su operazioni che si caratterizzano per un certo livello di **rischio fiscale** definito dall'art. 3, D.Lgs. n. 128/2015 come "rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario".

Obiettivo perseguito con l'adesione al regime di adempimento collaborativo è quello di consentire ai contribuenti di addivenire con l'Agenzia delle Entrate a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, con modalità di **interlocazione preventiva**, inclusa la possibilità dell'anticipazione del controllo.

Il contribuente che aderisce al regime deve essere dotato di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel più ampio contesto di governance aziendale e di controllo interno, in conformità al cooperative compliance programme individuato a livello internazionale in ambito OCSE con il documento "Co-operative Compliance: A Framework" pubblicato a luglio 2013.

Condizioni per accedere al regime

Con il provvedimento n. 54237 del 14 aprile 2016, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le condizioni per l'accesso al regime, con la previsione secondo cui la **domanda di adesione** al regime di adempimento collaborativo può essere presentata **esclusivamente** dai seguenti contribuenti:

- soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume d'affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro (soglia ridotta a un miliardo di euro per i contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota promosso dall'Agenzia delle Entrate in data 25

giugno 2013);

- imprese che intendono dare attuazione alla risposta dell'Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti presentata ai sensi dell'art. 2 del decreto Internazionalizzazione (D.Lgs. n. 147/2015).

Il punto 2.5 del provvedimento precisa che soggetti residenti e non residenti in possesso dei requisiti richiesti (con riguardo al requisito del volume affari o di ricavi realizzato) possono, in sede di presentazione della domanda, chiedere l'ammissione al regime anche dell'impresa residente o non residente con **stabile organizzazione** nel territorio dello Stato che svolge funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale, anche se non in possesso del requisito dimensionale.

Il successivo punto 2.6 consente l'accesso al regime ai soggetti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro, se la domanda per il Progetto Pilota sia stata presentata dall'impresa del gruppo che svolge funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale, anche non in possesso dei requisiti dimensionali.

Il regime di adempimento collaborativo richiede una **valutazione** da parte dell'Agenzia delle Entrate sul **sistema di gestione e controllo** adottato dal contribuente, un **esame di natura preventiva** sulle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi e una **risposta tempestiva** alle richieste dei contribuenti.

I contribuenti, a loro volta, sono chiamati ad adottare un **comportamento collaborativo e trasparente**, comunicando in un tempo breve all'Agenzia delle Entrate i rischi di natura fiscale e quelli derivanti da operazioni che possono configurare schemi di pianificazione fiscale aggressiva.

Quali vantaggi per il contribuente?

L'adesione al regime consente innanzitutto un esame preventivo e tempestivo dei casi dubbi con conseguente riduzione di controlli successivi da parte dell'Amministrazione finanziaria e dell'instaurarsi di un eventuale contenzioso.

La presenza di un sistema di monitoraggio interno del rischio fiscale, oltre a rispondere ad esigenze interne di gestione dei rischi patrimoniali e reputazionali connessi al corretto adempimento degli obblighi fiscali, consente di individuare carenze o errori nel funzionamento dello stesso con conseguente attuazione delle azioni correttive.

Interpello abbreviato

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, D.Lgs. n. 128/2015, i contribuenti ammessi al regime possono beneficiare di una **procedura abbreviata di interpello preventivo** con riferimento all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti in merito ai quali l'interpellante ravvisa rischi fiscali.

L'istanza di interpello abbreviato può essere presentata prima della scadenza dei termini che la legge prevede per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento degli altri obblighi tributari connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima (art. 3, D.M. 15 giugno 2016).

La **risposta scritta e motivata** deve essere notificata o comunicata al contribuente in mani proprie **entro 45 giorni**, termine che decorre dalla data di ricezione dell'istanza di interpello da parte dell'ufficio competente o da quella di ricezione dei dati carenti sulla base di quanto previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 6, D.Lgs. n. 128/2015 e 7, D.M. 15 giugno 2016.

Sanzioni ridotte

Nel caso in cui il contribuente comunichi all'Agenzia delle Entrate rischi di natura fiscale in modo tempestivo ed esauriente, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, se l'Agenzia delle Entrate non condivide la posizione del contribuente, le **sanzioni amministrative** applicabili sono **ridotte della metà** e, in ogni caso, non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale, con sospensione della loro riscossione fino

alla definitività dell'accertamento.

Garanzia

I contribuenti che aderiscono al regime beneficiano dell'**esonero** dalla prestazione di garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette che indirette.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dall'inserimento nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate.

Due categorie di rischio fiscale

Con il provvedimento del 26 maggio 2017 prot. 101573, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 128/2015, l'Agenzia delle Entrate ha distinto il rischio fiscale secondo due categorie:

- il rischio fiscale significativo
- il rischio fiscale rilevante.

Rischio fiscale significativo

Il "rischio fiscale significativo" è quello che insiste su fattispecie per le quali, sulla base di una comune valutazione delle soglie di materialità quantitativa e qualitativa, si ritengono operanti i doveri di trasparenza e collaborazione previsti dal D.Lgs. n. 128/2015.

A tali fini l'ufficio può tener conto:

- del **valore economico** delle attività sottostanti;
- della **rilevanza** delle eventuali **violazioni** in termini di impatto e responsabilità;
- dei **risultati della valutazione**, operata dal sistema di controllo interno, sul rischio fiscale inerente;
- della **natura ordinaria o straordinaria**, in termini di frequenza e valore, delle operazioni cui le fattispecie si riferiscono o della rilevanza delle medesime ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento infra-gruppo.

Le soglie di materialità quantitativa e qualitativa delle fattispecie in relazione alle quali si intendono operanti i doveri di collaborazione e trasparenza vengono concordate dall'Amministrazione finanziaria e dal contribuente in conformità con i principi di correttezza e cooperazione tipici del regime in esame, avendo riguardo anche allo specifico settore in cui il contribuente si trova ad operare.

Il contribuente è tenuto a comunicare non solo le fattispecie che integrano le suddette soglie ma anche le operazioni che possono rientrare in schemi di pianificazione fiscale aggressiva (indipendentemente dal superamento delle soglie di materialità).

Rischio fiscale rilevante

Per "rischio fiscale rilevante" deve intendersi il "rischio la cui mancata individuazione o comunicazione sia tale da compromettere l'affidamento dell'ufficio nel sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale".

Esclusione dal regime

Il punto 9 del Provvedimento prevede tra le cause di esclusione dal regime, oltre alle seguenti ipotesi:

- conseguimento, per **tre esercizi consecutivi**, di volumi di affari o di ricavi significativamente inferiori ai limiti dimensionali purché tale evento non sia riconducibile a

fattori di mercato, esterni all'impresa e da essa non controllabili, che l'ufficio valuta come non significativi ai fini della dell'esclusione dal regime;

- presenza di uno o più episodi gravi di mancata collaborazione o trasparenza;
- mancata rappresentazione di operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva;
- mancata rappresentazione o rappresentazione non veritiera di circostanze di fatto rilevanti ai fini dell'istruttoria le quali, apprezzate complessivamente, comportino il venir meno del rapporto di fiducia alla base del regime;
- condanna, con sentenza passata in giudicato, di amministratori, dirigenti o firmatari delle dichiarazioni fiscali dei soggetti ammessi al regime, per i reati di cui agli articoli 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte), D.Lgs. n. 74/2000, per fatti avvenuti in costanza del regime di adempimento collaborativo,

anche la **mancata comunicazione** o individuazione di un **rischio fiscale rilevante** e la mancata rappresentazione di rischi fiscali significativi.

Le cause di esclusione che derivano da omessa comunicazione o rappresentazione di un rischio fiscale si fondano sull'impegno assunto dal contribuente a collaborare con l'Amministrazione finanziaria e a condividere con quest'ultima "le informazioni relative al proprio sistema di controllo interno, incluse l'architettura generale, l'implementazione e l'efficacia dello stesso".